

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Deliberazione 17 dicembre 1998, n. 2

Requisiti di idoneità e capacità finanziaria per ogni categoria.

Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti

Visto l'articolo 30, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo, ed in particolare gli articoli 6, comma 1, lettera b), 8, 9, 10 e 11;

Considerato che l'iscrizione all'Albo è subordinata al possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui all'articolo 11, del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del predetto decreto 28 aprile 1998, n. 406, i criteri per l'iscrizione nelle categoria e classi dell'Albo devono essere stabiliti dal Comitato Nazionale;

Ritenuto, pertanto, di dover fissare i requisiti minimi in termini di dotazioni strumentali e di addetti, fermo restando il fatto che le dotazioni disponibili dovranno essere adeguate ai servizi effettivi da prestare;

DELIBERA

Articolo 1

Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 1 per svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato A.

Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 2 per svolgere le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato B.

Le imprese che intendono iscriversi all'albo nella categoria 3 per svolgere le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato C.

Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 4 per svolgere le attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato D.

Le imprese che intendono iscriversi all'Albo nella categoria 5 per svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi devono essere in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato E.

Articolo 2

Il requisito di capacità finanziaria per l'iscrizione di cui all'articolo 1 si intende soddisfatto con un importo di L. 100.000.000 per il primo veicolo e di lire 5.000.000 per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario rilasciata da istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore a lire 5 miliardi secondo lo schema allegato sotto la lettera F.

Per le imprese che utilizzano veicoli di peso totale a terra fino a 6 tonnellate, ovvero con portata non superiore a 3,5 tonnellate, il requisito di capacità finanziaria si intende soddisfatto con un importo di L. 50.000.000 per il primo veicolo e di L. 5.000.000 per ogni altro veicolo aggiuntivo.

Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano il l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante la presentazione di attestazione dell'iscrizione a tale Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Articolo 3

Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto 28 aprile 1998, n. 406, sono iscritte all'albo devono soddisfare i requisiti di idoneità tecnica di cui all'articolo 1 entro il termine di revisione dell'iscrizione di cui all'articolo 19, del citato decreto 28 aprile 1998, n. 406.

Le garanzie finanziarie saranno prestate secondo le modalità e gli importi fissati dai decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL SEGRETARIO

Dott. Eugenio Onori

IL PRESIDENTE

Avv. Maurizio Pernice

Allegatiomessi